

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA

STUDENTESCA "UNiNG"

DENOMINAZIONE

ART.1

E' costituita un'Associazione Universitaria denominata **"UNiNG"**, la quale nasce presso la facoltà di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, in Benevento.

SCOPI

ART.2

L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si propone innanzitutto la crescita culturale e morale dei propri soci attraverso un'adeguata attività formativa. Si propone quindi di favorire uno sviluppo consapevole delle attività socio-culturali:

1. Organizzazione di seminari, convegni e sensibilizzazione degli eventi di natura universitaria, economica, politica e sociale.
2. Favorire ogni iniziativa e attività studentesca a carattere culturale e ricreativo, al fine di garantire un miglioramento delle condizioni materiali di vita e di studio.
3. Centro Informazione per gli studenti della Facoltà di Ingegneria con relativo orientamento delle matricole e dei laureati per la scelta di Master e Dottorati di Ricerca.
4. Creazione di strumenti per facilitare le interazioni tra istituzioni, aziende pubbliche e private, liberi professionisti, privati, studenti, disoccupati, ecc.
5. Creazione di una banca dati on-line per i propri soci con raccolta dei curricula degli associati, domande/offerte di lavoro, annunci, informazione dei soci sui concorsi pubblici, con un contatto effettivo tra istituzioni, università, ordini professionali, aziende, enti ed ogni espressione del mondo produttivo.
6. Salvaguardia e tutela dei diritti degli studenti universitari.

Per perseguire i suoi scopi, la **“UNiNG”** potrà utilizzare tutti gli strumenti e i mezzi previsti dalle leggi, ricorrendo anche a forme di finanziamento pubbliche e/o private; donazioni; quotazioni associative; sussidi; ecc.

L’Associazione potrà istituire delegazioni e succursali distaccate su tutto il territorio nazionale e all’estero, organizzate autonomamente ma sempre subordinate al direttivo della sede principale.

Pertanto essa, per promuovere e diffondere le proprie iniziative, potrà creare pubblicazioni (periodici, giornali, ecc.); siti internet; tv e/o radio e qualsiasi altro mezzo di comunicazione conosciuto o di futura informazione; potrà inoltre fare pubblicità in ogni forma lecita.

La **“UNiNG”** potrà stipulare convenzioni per i propri soci, con esercizi commerciali, enti, società, circoli, ecc. Per offrire servizi, sconti, agevolazioni, informazioni in merito a Cultura, Aggregazione e Musica.

L’Associazione per informare e coinvolgere i propri associati e simpatizzanti, potrà organizzare: forum a tema, congressi, seminari, meeting, manifestazioni, mostre, didattica, ecc., invitando personalità del mondo del lavoro, della scienza, delle istituzioni, della cultura, dello sport, ecc., eventualmente anche mediante sponsorizzazioni pubbliche e/o private.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs.4 dicembre n.460 e successive modifiche e integrazioni.

ART.3

La **“UNiNG”** essendo un’Associazione Universitaria, partecipa alle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali dell’Università degli Studi del Sannio.

PATRIMONIO

ART.4

Il patrimonio è formato:

1. Dal patrimonio iniziale di 1,00 euro;

2. Dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
3. Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
4. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
5. Da eventuali entrate per servizi e attività prestate dall'Associazione.

SOCI: FONDATORI E ORDINARI

ART.5

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'associazione accettando e rispettando le norme statuarie.

I Soci Ordinari si distinguono in:

1. Consociati: sono considerati soci consociati tutti coloro che sono regolarmente iscritti presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, nell'anno accademico di riferimento.
2. Universitari: sono considerati soci universitari tutti coloro che sono iscritti presso l'Università degli Studi del Sannio, ma non presso la Facoltà di Ingegneria, o presso altri Atenei legalmente riconosciuti sul territorio Italiano o Estero, nell'anno accademico di riferimento.
3. Federati: sono considerati soci federati tutte le persone giuridiche, associazioni, enti federazioni, società, ecc.

Il diritto di voto in assemblea spetta sia ai soci fondatori sia ai soci ordinari.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto la cui accettazione è ritenuta all'atto della richiesta di ammissione e al rispetto delle decisioni prese dal direttivo e dall'assemblea.

La qualità di associato si perde per dimissioni, esclusione, perdita dello status di studente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per la mora superiore ai 6 mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statuarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

ORGANI

ART.6

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente e il Vice Presidente
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere e il Vice Tesoriere

ASSEMBLEA

ART.7

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che abbiano versato il contributo annuale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

L'Assemblea viene convocata con un preavviso minimo di 7 giorni dal Presidente, che, inoltre, provvede a stilare un ordine del giorno, includendo le richieste del Consiglio Direttivo e quelle sottoscritte da un decimo degli associati. L'Assemblea deve essere riunita almeno quattro volte l'anno. Durante l'ultima di tali assemblee è approvato il bilancio dell'associazione e si provvede alle elezioni annuali del Consiglio Direttivo e delle cariche elettive, in ottemperanza dell'articolo 11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e viene presa a maggioranza dei voti degli associati presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni è consentito l'utilizzo della delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'Assemblea degli associati e composto da quindici Consiglieri. I consiglieri durano in carica per un esercizio

sociale e sono rieleggibili. Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, le sedute sono pubbliche. Detta convocazione può essere richiesta al presidente da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l'utilizzo della delega. E' consuetudine del Direttivo amministrare l'Associazione attenendosi alle indicazioni espresse dall'Associazione nelle riunioni degli iscritti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART.9

Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci secondo le disposizioni dell'articolo 11. Egli rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei confronti di terzi. Il Vice presidente, anch'esso eletto secondo le disposizioni dell'articolo 11, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, nel caso di assenza o impedimento di questi. Essi durano in carica un anno e non sono rieleggibili nell'esercizio immediatamente successivo.

SEGRETARIO

ART.10

Il Segretario viene eletto secondo le disposizioni dell'articolo 11. Egli assiste il consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni. Dura in carica un anno e durano in carica un anno e non è rieleggibile nell'esercizio immediatamente successivo.

ELEZIONI

ART.11

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente.

Il Vice Presidente risulta essere il secondo eletto dall'Assemblea dei Soci tra tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente.

Il Segretario è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

Il Vice tesoriere è nominato con formula diretta dal Tesoriere all'atto della sua nomina.

TESORIERE E VICE TESORIERE

ART.12

Il Tesoriere viene eletto secondo le disposizioni dell'articolo 11. Egli tiene la contabilità dell'Associazione. Il Vice Tesoriere, eletto secondo le disposizioni dell'articolo 11, sostituisce il Tesoriere a tutti gli effetti, nel caso di assenza o di impedimento di questi. Durano in carica un anno e non sono rieleggibili nell'esercizio immediatamente successivo.

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

ART.13

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'Art.27c.c.:

1. Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. Per altre cause di cui all'Art.27c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione non lucrativa per attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.